



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

# FLP DIFESA

## Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185 - ROMA - ☎ 06-77201726 ☎ 06-77201728 - @-mail: [nazionale@flpdifesa.it](mailto:nazionale@flpdifesa.it) - web: [www.flpdifesa.it](http://www.flpdifesa.it)

### NOTIZIARIO n. 109 del 31.08.2009

#### NOTA DI PERSOCIV-UDG SULLA ABROGAZIONE DEL COMMA 5 DELL'ART. 71 LEGGE 133/2008 **PRECISAZIONI IN MERITO AL CALCOLO DELLE ASSENZE AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE DEL FUS DELL'ANNO 2009**

Come sarà già noto ai colleghi, nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto u.s. - supplemento ordinario n. 140 - è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009, n. 102 che reca la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 1.07.2009, n. 78 relativo ai provvedimenti anticrisi e alla proroga dei termini di partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Come già comunicato con il nostro Notiziario n. 93 del 1.07.2009, il predetto Decreto Legge contiene alcune norme che ci interessano molto da vicino. In particolare, l'art. 17 - comma 23 - ha disposto le seguenti modificazioni rispetto alle norme contenute nell' art. 71 della Legge 6.08.09, n. 133:

- le assenze di malattia superiori a 10 giorni e comunque dopo il secondo evento di malattia, potranno essere giustificate, oltre che da una struttura sanitaria pubblica, anche mediante certificazione rilasciata "da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale» (comma 23 - let. b) );
- vengono ripristinate le vecchie fasce di reperibilità per le visite fiscali in caso di malattia e dunque dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (comma 23 - let. c) );
- viene abrogato il famigerato comma 5, che prevedeva che tutte le assenze dal servizio - con solo poche eccezioni - non fossero equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi di produttività e dunque anche del FUS, motivo per il quale, a partire dalla data entrata in vigore del decreto (e dunque dal 1 luglio 2009) non vi potranno più essere penalizzazioni per legge nella distribuzione del FUS in ordine a tutte le assenze, e in particolare alle ferie e alle assenze derivanti dai permessi di varia tipologia (comma 23 - let. d).

In merito alla abrogazione del comma 5 di cui sopra, alcune nostre strutture ci hanno segnalato una certa difficoltà riscontrata in alcuni Enti nel far passare l'idea che, proprio a seguito delle abrogazione delle cosiddette "norme Brunetta", il calcolo delle assenze ai fini della distribuzione del FUS 2009 vada rimesso in toto alla contrattazione locale ai fini della individuazione delle tipologie di assenze su cui effettuare eventuali decurtazioni.

A tal proposito, ci pare utile trasmettere in allegato al presente Notiziario la nota prot. n. 324/DG del 6.08.2009 con la quale Persociv-UDG fornisce agli Uffici alcuni importanti precisazioni anche per quanto attiene il computo delle assenze, precisazioni che, in considerazione della particolare natura del soggetto emanatore, non potranno non essere tenute nella debita considerazione anche da parte della nostra controparte sui tavoli di contrattazione locale.

Fraterni saluti a tutti.

IL COORDINATORE GENERALE  
(Giancarlo PITTELLI)



# MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale per il Personale Civile  
Ufficio Del Direttore Generale

\*\* \*\*\* \*\*

PROT. 324/DG

Roma, 6/8/2009

	Ai	CAPI DIVISIONE
	Ai	CAPI REPARTO/CAPO UFF.CONT..
E p.c.	AI	VICE DD.GG.
		INTERNO

**OGGETTO:** Modifiche all'art. 71 della legge 133/2008 in tema di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Art. 17 D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 3/8/2009 n. 102.

Si reputa opportuno informare il personale che, con decorrenza 1/7/2009 (data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto, convertito, con modificazioni, nella legge 3/8/2009 n. 102), sono state introdotte le seguenti modifiche all'art. 71 della legge 133/2008, in tema di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 17 del D.L. 78/2009 al c. 23, punto b, innanzitutto, chiarisce definitivamente che " nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale."

Lo stesso art. 17, al c. 23, punto c, ripristina, di fatto, le vecchie fasce di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite mediche di controllo (dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00), avendo abrogato il secondo periodo del punto 3 dell'art.71.

Con riferimento a dette visite mediche di controllo il nuovo comma 5 bis del citato art. 17 chiarisce definitivamente che: "Gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalla aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;

conseguentemente i relativi oneri restano, comunque a carico delle aziende sanitarie locali”.

L’art. 17, c. 23, lettera d del D.L. 78/2009, infine, abrogando il c. 5 dell’art. 71 della L. 133/2008, restituisce alla contrattazione integrativa la possibilità di individuare le tipologie di assenze in relazione alle quali effettuare le decurtazioni ai fini della distribuzione del salario accessorio (F.U.S.).

F.to  
IL CAPO DELL’UFFICIO  
Dir. Dr. Lorenzo MARCHESI